

TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA**Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Giudice Delegato,

- esaminata la nota depositata il 3-11-2023 dal liquidatore della procedura di liquidazione controllata n. 1/23 - ... ai sensi dell'art. 273 CCI;

- rilevato che la ... ha chiesto l'insinuazione al passivo della procedura di liquidazione controllata n. 1/23 deducendo la sussistenza di gravi responsabilità attribuibili al debitore nella sua qualità di Presidente del c.d.a. della ..., già oggetto del giudizio n. 7727/21 R.G. pendente avanti al Tribunale di ..., chiedendo, in particolare, di essere ammessa per le seguenti voci di credito:

a) compensi e rimborsi percepiti in relazione alla carica di Presidente del c.d.a. della ... pari a € 155.306,83;

b) risarcimento del danno patrimoniale arrecato alla ...in conseguenza degli investimenti finanziari posti in essere in violazione dei limiti e delle condizioni della delega, omettendo sia di esercitare il controllo sulla loro adeguatezza al profilo di rischio degli investimenti come fissato dal regolamento della ... sia di rendicontare gli organi della ... sull'andamento degli investimenti effettuati , danno quantificato in € 5.609.166,91 o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia anche mediante c.t.u.;

c) risarcimento del danno patrimoniale arrecato in conseguenza dell'investimento finanziario posto in essere con ... in violazione dei criteri riportati al punto b), danno quantificato in € 1.350.000,00 o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia anche mediante c.t.u.;

d) risarcimento del danno patrimoniale arrecato alla ... in conseguenza del conseguimento di una polizza assicurativa priva dell'attitudine a salvaguardare la ... dalle conseguenze pregiudizievoli del default di ..., danno quantificato in € 390.000,00 o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia anche mediante c.t.u.;

- rilevato che il liquidatore ha proposto l'esclusione del credito azionato dallo stato passivo con la seguente motivazione:

“trattasi di credito litigioso incerto nell'an e nel quantum, già oggetto di domanda giudiziale nella causa n. 7727/2021 RG Tribunale di ..., ancora alle battute iniziali ma destinato ad interrompersi - quanto al rapporto processuale con il ...- per effetto dell'apertura della liquidazione controllata a carico dello stesso.

Il credito non supportato da alcun titolo giudiziale, né da documentazione che ne dia sufficiente evidenza, è stato contestato nella predetta sede giudiziaria sulla base di eccezioni che non paiono prima facie infondate (doc. all. 4).

Escluso per euro 7.504.473,74”.”

- rilevato che, entro il termine di cui all'art. 273 co. 2 CCI, il creditore istante ha fatto pervenire le osservazioni, insistendo per l'ammissione dei crediti insinuati e che, il liquidatore ha rimesso gli atti a questo Giudice ai sensi dell'art. 273 co. 5 CCI;

- osservato che nel sistema delineato dal d. lgs. 14/2019 (a differenza della disciplina contenuta nella legge n. 3/2012 che nulla disponeva al riguardo), in virtù del richiamo operato dall'art. 270 co. 5 all'art. 151 CCI, ogni credito deve essere accertato nell'ambito della procedura di liquidazione controllata;

- ritenuto che, alla stregua della documentazione allegata e delle eccezioni sollevate dal debitore nell'ambito del giudizio di cognizione ordinaria già in precedenza incardinato e sopra menzionato, non sussista adeguata prova né dell'*an* né del *quantum* della pretesa azionata come dedotto dal liquidatore e che, nella presente fase, la decisione sulla ammissione al passivo va assunta allo stato degli atti senza possibilità di dare ingresso a una istruttoria come preteso dal creditore istante che ha chiesto ammettersi una consulenza tecnica d'ufficio, posto che, la complessità delle indagini da effettuare e i tempi del loro espletamento contrastano con le esigenze di speditezza del procedimento come stabilito dall'art. 203 co. 3 CCI, norma da ritenersi applicabile alla fattispecie in esame in via analogica, atteso che l'art. 273 co. 6 CCI completa la disciplina della formazione dello stato passivo nell'ambito della procedura di sovraindebitamento in esame e che il richiamo contenuto nell'art. 151 co. 2 CCI

(richiamato dall'art. 270 CCI) alle norme (sull'accertamento dei crediti) stabilite dal capo III del titolo V opera "salvo diverse disposizioni della legge", disposizioni da rinvenirsi nell'art. 273 CCI;

p.t.m.

- non ammette la ...al passivo della liquidazione controllata ...;
- dispone che il liquidatore trasmetta a questo ufficio il progetto di stato passivo redatto in conformità della presente decisione.

Mantova, 6 novembre 2023.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi